

# DELIBERA N. 17/2014

# CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DEL MEDICO COMPETENTE

#### L'UFFICIO

NELLA sua riunione di Consiglio in data 11 dicembre 2014, tenutasi a Roma, presso la sede di via del Seminario, 76;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" (di seguito, "legge istitutiva"), che, al Capo VII, istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB);

CONSIDERATO che l'UPB ha la necessità di adempiere agli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che, in considerazione dell'ubicazione della sede e delle risorse strumentali messe a disposizione dell'Ufficio dalle amministrazioni parlamentari, è demandata al datore di lavoro della Camera dei deputati la valutazione dei rischi relativi alla sede e alle attrezzature nella disponibilità dell'Ufficio, in sostituzione, per questa parte, degli adempimenti spettanti agli altri datori di lavoro che operano presso la struttura, senza che ciò comporti effetti sulla titolarità dei rispettivi rapporti di lavoro;

CONSIDERATO che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi della Camera dei deputati svolgerà il medesimo ruolo anche in favore dell'UPB, assicurando il coordinamento delle attività derivanti dagli obblighi di informazione, formazione e addestramento che sussistono in capo ai diversi datori di lavoro responsabili nell'ambito dello stesso edificio;

CONSIDERATO che, per ciò che concerne la sorveglianza sanitaria, è onere dell'UPB, nella persona del Direttore generale, provvedere all'individuazione del medico competente;

RITENUTO opportuno, a tal fine, stipulare un'apposita convenzione per fruire dell'attività del medesimo personale sanitario che svolge tale funzione presso la Camera dei deputati;

CONSIDERATO che l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che fornisce i predetti servizi alla Camera dei deputati, è disponibile ad offrirli all'UPB alle stesse condizioni;

VISTO l'art. 26 del regolamento di amministrazione e contabilità, che disciplina l'attività negoziale dell'Ufficio, e che stabilisce, tra le altre cose, che il Consiglio può deliberare la stipula di contratti e convenzioni:

Su proposta del Presidente;

## DELIBERA

## Articolo unico

- 1. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 26 del regolamento di amministrazione e contabilità, la stipula di una convenzione per lo svolgimento, per il tramite dell' Istituto di Sanità Pubblica della Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di Roma, delle attività di Medico competente previste dalla normativa per la tutela della salute dei lavoratori, nonché degli accertamenti sanitari disposti dal Medico competente, con l'Università Cattolica del Sacro Cuore.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione della convenzione di cui al comma 1 si provvede a valere sul capitolo di spesa 21.3.7 "Adempimenti concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro", del bilancio di previsione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nei limiti dei relativi stanziamenti.
- 3. La convenzione è stipulata secondo il modello allegato alla presente delibera, e sottoscritto per l'Ufficio dal Direttore generale.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Presidente

Prof. Giuseppe Pisauro